



Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

[Condividi](#)



I contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), **devono presentare il modello TR.**

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-*bis*, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972):

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;

- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se, **in alternativa alla richiesta di rimborso**, si chiede l'utilizzo **in compensazione** del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, **l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza**. Il superamento, inoltre, **del limite di 5.000 euro annui**, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del [decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#)).

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (*Fisconline* o *Entratel*).

Come e quando

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad *Entratel*. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo



Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

giorno feriale successivo.

Modello IVA TR e relative istruzioni

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017](#), recante: «Approvazione del modello IVA TR per compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»

Stretta sulle compensazioni dei crediti IVA

[Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativo ai trimestri precedenti concorre al limite](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017](#): «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - MODELLO IVA TR - Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale - **Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR - Visti di conformità - Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui** - Risposte a quesiti - Professionisti e certificatori - Individuazione di soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità - Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 - Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 - Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 - [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017](#) - Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 - Art. 23 del D.M. 31/05/1999, n. 164 - Artt. 2 e 3 del D.M. 18/02/1999 - DD.MM. 18/02/1999, 12/07/2000, 21/12/2000 e 19/04/2001»

Modello integrativo



Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

Sulla facoltà del contribuente di modificare la propria scelta in merito alla possibilità di utilizzare il credito IVA, vedi: [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014](#). Nel documento di prassi chiarito che la **modifica della scelta da compensazione a rimborso** può essere eseguita.

Il riconoscimento della scelta da parte dell'Ufficio è tuttavia subordinato alle seguenti condizioni:

- non sia avvenuta la validazione della disposizione di pagamento del rimborso;
- il credito non sia stato già utilizzato in compensazione;
- la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA (la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione annuale IVA).

[Credito IVA maturato nel trimestre chiesto a rimborso con il modello IVA TR: la richiesta può essere variata da rimborso a compensazione](#)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 E del 11 novembre 2014:](#) «IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Rimborsi - Compensazione dei crediti IVA per il pagamento mediante modello F24 - Richiesta di rimborso con il modello IVA TR dell'eccedenza detraibile maturata nel trimestre - Facoltà di variare la scelta di utilizzo della eccedenza di credito IVA trimestrale da rimborso a compensazione, effettuata tramite la presentazione del modello TR - Possibilità - Condizioni - Rimborsi non sono stati ancora erogati - Il credito non sia stato già utilizzato in compensazione - La modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA - Caso di specie - Richiesta di revoca relativa al rimborso causata dalla mancanza di liquidità nonché dalla difficoltà di stipulare onerose polizze fideiussorie - Art. 38-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633 - Art. 8, comma 3, del DPR 14/10/1999, n. 542»



Richiesta crediti trimestrali IVA. Entro il 31 luglio la richiesta relativa al secondo trimestre

Sulla possibilità di inviare un nuovo modello TR dopo la scadenza del termine di presentazione per modificare i dati presenti nel quadro TD vedi: paragrafo 8 della [circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 E del 27 ottobre 2015](#). In particolare nella citata circolare chiarito che “Con la stessa modalità e con gli stessi limiti temporali previsti dalla citata risoluzione ([n. 99 E del 11 novembre 2014](#)), si ritiene che **possano essere corrette o integrate** anche le indicazioni rese con riguardo al **presupposto per ottenere il rimborso**, nonché alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD del modello TR tempestivamente presentato”.